ANCeSCAO
A.P.S.

Vademecum per la gestione dei compensi di lavoro autonomo

Una sintesi

A cura di
Dott.ssa Roberta Gaudenzi

Nota aggiornata al 15 giugno 2026

Indice

1 Premessa

Pag. 1

2 Il ruolo e gli obblighi del “Sostituto d’imposta”

Pag. 2

3 Il versamento tramite Modello F24

Pag. 3

4 Gli adempimenti dichiarativi annuali (CU e Modello 770)

Pag. 4

5 Regimi speciali, deroghe ed eccezioni

Pag. 5

Premessa

Per la realizzazione delle attività della vita associativa capita di dover far ricorso alle prestazioni di qualche persona a cui riconoscere un compenso per l'attività svolta.

Limitando l'attenzione ai compensi corrisposti a:

- lavoratori autonomi professionisti (es. il commercialista piuttosto che un avvocato, l'ingegnere o il geometra per le pratiche sulla sicurezza o l'impatto acustico);
- cosiddetti "collaboratori occasionali", che sono più propriamente qualificati come collaboratori che svolgono prestazioni di lavoro autonomo non abituale (esempio, per prestazioni musicali esclusivamente con musica dal vivo da parte di pensionati di età superiore a 65 anni, di giovani fino a 18 anni, di studenti fino a 25 anni e di lavoratori che versano già a una cassa previdenziale obbligatoria e che dichiarino di non aver superato il tetto massimo annuo di importo lordo pari a € 5.000; per attività di docenza o altre per altre mansioni rese da persone non titolari di partita IVA in modo occasionale e sporadico).

L'Associazione deve fare attenzione agli adempimenti da svolgere.

Il ruolo e gli obblighi del “Sostituto d’imposta”

L’Associazione deve fare attenzione agli adempimenti da svolgere in quanto, nel momento in cui riconosce il compenso dovuto, acquisisce la veste di **“Sostituto di imposta”, anche nel caso in cui l’associazione sia titolare di solo codice fiscale.**

Il Sostituto di imposta è il soggetto che per legge è tenuto a trattenere una somma a titolo di ritenuta d’acconto Irpef del 20% dal compenso lordo pattuito quale anticipo delle imposte sui redditi del percettore e ha l’obbligo di versarla all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso utilizzando il Modello F24 per il suo pagamento presso un istituto bancario o un ufficio postale.

Il documento emesso dal prestatore d’opera – **fattura nel caso di un professionista, ricevuta/nota di compenso in caso di collaboratore occasionale** – dovrebbe evidenziare il compenso lordo e la relativa ritenuta d’acconto per definire il netto del compenso da corrispondere.

La data del pagamento del compenso netto definisce l’insorgenza dell’obbligo del versamento della relativa ritenuta d’acconto nel giorno 16 del mese successivo.

Il versamento tramite Modello F24

Il versamento va effettuato attraverso il Modello F24 che è la delega di pagamento di tributi e contributi e che può essere presentato per il suo pagamento in forma cartacea presso banche o poste da parte dei soggetti in possesso di solo codice fiscale, mentre i titolari di partita IVA devono assolvere al suo pagamento esclusivamente in forma telematica (attraverso il servizio di home banking oppure tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Il Modello F24 va compilato nella Sezione Erario, indicando il codice tributo della ritenuta d'acconto Irpef 1040, il mese e l'anno di riferimento quello di pagamento del compenso e quale importo a debito da versare la somma della ritenuta d'acconto.

Di seguito l'esempio di compilazione della Sezione Erario di un Modello F24 da pagare entro il 16 giugno 2026 nel caso di un compenso lordo di lavoro autonomo occasionale pagato nel mese di maggio 2026 per un importo lordo pari a € 500,00 e la relativa ritenuta d'acconto Irpef del 20% pari a € 100,00 e il netto corrisposto pari a € 400,00.

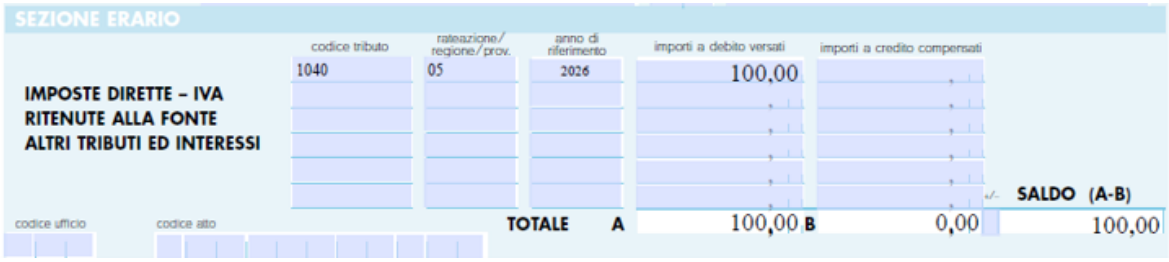

Se non viene rispettato il termine del giorno 16 del mese successivo (prorogato al lunedì successivo qualora il giorno 16 fosse di sabato o domenica), si può sanare la situazione ricorrendo all'istituto del "ravvedimento operoso" che permette, pagando una piccola sanzione e gli interessi, di procedere al pagamento tardivo regolarizzando così il versamento.

Gli adempimenti dichiarativi annuali (CU e Modello 770)

Gli adempimenti del sostituto di imposta non si esauriscono con il versamento della ritenuta d'acconto, ma occorre adempiere alla regolare presentazione della **Certificazione Unica - CU e del Modello 770.**

Certificazione Unica - CU

La CU è un documento da consegnare al percettore di compensi di lavoro autonomo, sia professionale, sia occasionale, solitamente entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di pagamento del compenso, in cui si dichiara il totale del compenso lordo corrisposto e il totale della ritenuta d'acconto trattenuta. Tale CU servirà al percettore in sede di sua dichiarazione dei redditi per evidenziare le ritenute d'acconto subite.
La CU deve poi essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro le date stabilite annualmente dalla stessa Agenzia delle Entrate e per provvedere a tutta la procedura sarà pressoché inevitabile far ricorso a un professionista.

Modello 770

Un ulteriore adempimento è la presentazione del Modello 770, sempre da effettuarsi in via telematica all'Agenzia delle Entrate con la conseguenza che nuovamente sarà necessario il ricorso a un professionista. **Il Modello 770 è il riepilogo dei versamenti effettuati con Modello F24**, con indicazione di quelli a cui si è fatto ricorso al ravvedimento operoso e altre notizie, fra cui l'evidenza di un eventuale versamento eccessivo rispetto al dovuto con il riconoscimento di tale importo a credito da utilizzare per esempio in compensazione in un modello F24.

Regimi speciali, deroghe ed eccezioni

Professionisti in regime forfetario: esonero ritenuta

Se si paga un compenso a un professionista titolare di partita IVA che aderisce come proprio regime contabile a quello forfetario, allora tale compenso professionale è esonerato dall'assoggettamento a ritenuta d'acconto (la fattura del professionista deve contenere una specifica annotazione che riferisca la legge per la quale c'è l'esonero dalla ritenuta d'acconto).
In tal caso, una volta pagato il compenso senza l'applicazione della ritenuta d'acconto, relativamente a tale compenso forfetario non ci sono altri adempimenti da compiere (nessuna CU da compilare e nessuna indicazione nel Modello 770 in quanto non esiste il versamento di una ritenuta).

Lavoro occasionale: obbligo IRAP

Il pagamento di compensi a collaboratori occasionali decreta l'insorgenza di un importo che costituisce base imponibile ai fini di un'imposta chiamata IRAP, anche nel caso di associazione che è titolare di solo codice fiscale.
Diventa pertanto obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRAP che, prevedendo una franchigia dell'imponibile pari al massimo di € 8.000 annui, potrebbe non tradursi in un debito di imposta, ma permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Regime ETS 2026: facoltà del ruolo di Sostituto d'imposta

Per le APS e le ODV titolari di partita IVA e che hanno adottato dal primo gennaio 2026 il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del Codice del Terzo Settore esiste la facoltà di non operare la ritenuta d'acconto e quindi non assumere la veste di sostituto di imposta, salvo indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori e l'importo del compenso corrisposto. Mantenere al contrario i normali adempimenti del sostituto di imposta non pregiudica l'adozione di tale regime forfetario.